

## **PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI**

### **Procedura**

Il soggetto promotore che richiede l'accREDITAMENTO deve presentare, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della programmazione trimestrale e, in ogni caso, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'evento, la richiesta alla Commissione per la Formazione Continua del ODCEC di Massa Carrara, competente a concedere l'accREDITAMENTO.

### **Richiesta di accREDITAMENTO**

La richiesta deve essere corredata

1. dal programma dettagliato dell'evento;
2. dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e dei titoli e delle qualifiche, esperienze e competenze specifiche dei relatori;
3. da una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

Nella richiesta di accREDITAMENTO dovranno essere indicati, oltre agli elementi sopra indicati:

1. data e luogo di svolgimento dell'iniziativa;
2. sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli.

La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria.

**La Commissione per la Formazione Continua** cura l'attività istruttoria richiedendo,

ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa e verificando anche la compatibilità dell'iniziativa proposta con l'attività formativa già programmata nell'ambito del proprio territorio e in quelli limitrofi, al fine di proporre la migliore offerta formativa degli iscritti

**La Commissione si pronuncia sulla richiesta di accreditamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, compatibilmente con il calendario programmato delle riunioni della Commissione**, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo 12 del Regolamento per la formazione professionale continua, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

**La commissione potrà altresì pronunciarsi nel termine di cui al comma precedente, anche attraverso consultazione scritta.**

#### **Qualifica dei relatori**

- **Docenti Universitari, anche in quiescenza;**
- **Dipendenti di Enti pubblici e Privati, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità lavorativa;**
- **Professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali;**
- **Relatori che abbiano una comprovata, qualificata e specifica esperienza nella formazione.**

### **Attribuzione dei crediti agli eventi formativi (Art. 12)**

3. Per le attività di "formazione" di cui all'articolo 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell'ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) Predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
- b) Tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
- c) Numero massimo dei partecipanti ammessi;
- d) Durata;
- e) Metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale;
- f) Metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale ; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum....);
- g) Valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;**
- h) Coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.

### **Riconoscimento di eventi non previamente accreditati**

**La Commissione per la Formazione Continua** potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni alla data di svolgimento.